

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **AVELLINO**                      SEZIONE      **06**

riunita con l'intervento dei Signori:

- **DE SIMONE      DOTT. GAETANO              Presidente**
- **TRIMONTI        AVV. GIUSEPPE              Relatore**
- **ANZUONI         AVV. MATTEO                Giudice**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**N° 258/06/05/ DEL 6/10/2005 - DEPOSITATA IL 09/10/2006**

sul ricorso n. 793/05

depositato il 13/04/2005

- avverso **AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n.REOLSTA00017  
SANZ.AMMINISTR. 2003**

contro **AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO** proposto dal  
ricorrente:

**SCRIMA SRL**

**VIA CARDITO 48 83031 ARIANO IRPINO AV**

difeso da:

**CASTELLANO RAG. VINCENZO**

**VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV**

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con ricorso notificato il 11/04/2005, depositato il 13/04/2005, la Soc. "Scrima Srl", a mezzo del suo legale rappresentante P.T., proponeva opposizione avverso l'avviso di irrogazione, sanzioni n. REO LSTA00017/2005, notificato il 17/02/2005, con cui l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ariano Irpino - aveva irrogato sanzione di € 16.192,00, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002, per avere impiegato due lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria.

L'amministrazione finanziaria aveva proceduto all'emissione dell'avviso di irrogazione sanzioni a seguito di verbale di accesso ispettivo del 16/7/2003, con cui in sede di verifica era stato rilevato che due lavoratori non risultavano essere regolarmente assunti.

La società ricorrente contestava detto atto ed eccepeva che i lavoratori in questione erano stati assunti regolarmente e formalmente dal 4/7/2002 e dal 7/8/2002, come da libro matricola.

Peranto chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione finanziaria con memoria difensiva depositata il 06/05/2005, con cui, ribadendo la correttezza e la legittimità dell'atto, chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa veniva discussa alla pubblica udienza del 6/10/2005 e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione. **MOTIVAZIONE**

La Commissione osserva che la Corte Costituzionale chiamata a risolvere la questione di legittimità sulle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. n. 12/2002, con sentenza n. 144/2005 si è pronunciate nel senso che:

E costituzionalmente illegittimo l'art. 3 comma 3 d.l. 22 febbraio 1992 n. 12, conv., con modificazioni, in I. 23 aprile 2002 n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione. Premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore la individuazione delle condotte punibili come pure la scelta e la quantificazione delle sanzioni, tanto penali che amministrative, salvo il limite della non manifesta irragionevolezza, tuttavia, il meccanismo di tipo presuntivo previsto dalla norma censurata, la quale, nel quadro degli interventi normativi volti ad incentivare l'emersione del lavoro irregolare attraverso la previsione di agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale e con finalità di ulteriore inasprimento della sanzione, prevede, che "ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dai 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno la data di constatazione della violazione", determina la lesione dell'atto di difesa, in quanto preclude all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta, idonee ad incidere sulla entità della sanzione che dovrà subire, nonché la irragionevole equiparazione, ai fini dell'applicazione della sanzione, di situazioni tra loro diseguali, con riferimento a soggetti che utilizzano i lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia, in ipotesi, avvenuta nella medesima data.

Ora, nel caso di specie, la ricorrente ha fornito la prova documentale che due persone rinvenute nel locale al momento della verifica, tali Roberto Maria Rosaria e Grasso Daniele, risultavano essere iscritte nel libro matricola rispettivamente dal 4/7/2002 e 7/8/2002 e tanto trova conferma dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inviata alla Guardia di Finanza ed all'Ispettorato del Lavoro.

Sicché, alla luce di tali considerazioni, appare evidente che la ricorrente ha fornito la prova contraria sulle circostanze accertate dall'amministrazione finanziaria, facendo venire meno la

presunzione relativa fissata dall'art. 3; comma 3, dei D.L. n.12/2002, convertito in L. n. 73/2002.

Per quanto concerne l'eventuale sanzione da applicarsi, va ritenuta che, avendo la ricorrente provato che i lavoratori in questione risultavano già essere formalmente assunti dall'anno precedente, nessuna sanzione può essere irrogata.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene che le doglianze della ricorrente possano essere accolte.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

**PER QUESTI MOTIVI,**

**Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.**

**Condanna l'amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre IVA e Cassa Previdenza se dovuta.**

Così deciso in Avellino il 06 ottobre 2005